Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 9 aprile 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **1427**.

Autorizzazione all'Associazione italiana alberghi per la gioventù ad acquistare un immobile.

N. 1427. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù viene autorizzata ad acquistare in proprietà dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per il prezzo di L. 2.932.826, il terreno di mq. 2200,17, sito in località La Consuma nel comune di Abetone, distinto nel nuovo catasto al foglio n. 8, part. 21-*b*.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 109. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **1428.**

Modificazione allo statuto dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine.

N. 1428. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per il tesoro, viene modificato l'art. 8 dello statuto dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 88. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1971, n. **139.**

Approvazione del nuovo statuto della Società letteraria di Verona.

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società letteraria di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 99. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1971, n. **140.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori per la provincia di Novara, con sede in Novara.

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione provinciale allevatori per la provincia di Novara, con sede in Novara.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 108 — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1971.

Nomina del presidente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1971, concernente la nomina del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il triennio 1° marzo 1970-28 febbraio 1973;

Visto l'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313;

Considerato che il presidente di sezione della Corte dei conti, dott. Danilo Manfredi, nominato con il citato decreto presidente del comitato anzidetto, è stato collocato a riposo a far tempo dal 5 settembre 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'organo collegiale summenzionato;

Vista la nota in data 18 settembre 1970, n. 3697/9, con la quale il presidente della Corte dei conti ha designato il dott. Guido Petrocelli per la nomina di cui sopra;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulla segnalazione del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dal 18 settembre 1970 e fino al 28 febbraio 1973, il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Guido Petrocelli è nominato presidente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in sostituzione del dott. Danilo Manfredi.

Il nuovo presidente resterà in carica, semprechè permangano nei suoi confronti le condizioni di legge, fino a quando non subentrerà il successore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1971
Registro n 11 *Tesoro, foglio n.* 200

(3278)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1970.

Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Veneto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Venezia è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Veneto. composto come segue:

Presidente:

il presidente della regione del Veneto.

Componenti:

l'assessore alla sanità della regione del Veneto;
il medico provinciale di Venezia;
l'ufficiale sanitario del comune di Venezia;
il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto;
il capo dell'ispettorato compartimentale di Venezia della motorizzazione civile;
il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Venezia;
il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Venezia;
Garat Biondi magg. Araldo, esperto meteorologo;
l'ispettore della 3ª zona dei vigili del fuoco;
il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia;
il direttore della sezione di Venezia dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro del Veneto;

Treu prof. Renato, rappresentante delle province del Veneto;

Chiarelli Vito, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia;

Scarpa prof. Angelo, esperto della camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal rag. Campolieti Giuseppe, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici ed esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito l'ex coefficiente 670.

Al pagamento dei gettone di presenza a tutti i componenti e delle eventuali indennità di missione ai componenti estranei all'Amministrazione, provvederà l'ufficio del medico provinciale di Venezia, con imputazione della spesa sulle aperture di credito che saranno disposte in suo favore sul capitolo 1063 del bilancio di questo dicastero per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1971 e 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1970
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 168

(3314)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1970.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1966 registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 1967, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Vista la nota n. 2374/C3/99 del 30 novembre 1970 della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con cui si comunica l'avvenuto collocamento a riposo dell'ing. Paolo Carlucci e la sua sostituzione nella carica di direttore generale della motorizzazione civile con il prof. dott. ing. Pietro D'Armini;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico dell'ing. Paolo Carlucci con il prof. dott. ing. Pietro D'Armini;

Decreta:

Il prof. dott. ing. Pietro D'Armini, direttore generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti, è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione del dott. ing. Paolo Carlucci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1971
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 224

(3315)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Iscrizione del personale del Parco nazionale d'Abruzzo alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991, concernente la « ricostituzione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, concernente le « Norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo »;

Vista la legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente la iscrizione del personale degli enti di diritto pubblico alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 965, concernente la proroga della precedente legge;

Vista la deliberazione adottata il 21 ottobre 1965 dal consiglio di amministrazione dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo concernente l'esercizio della facoltà di iscrizione del personale alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;

Vista la delibera integrativa adottata dal consiglio di amministrazione dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo in data 25 maggio 1966;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo il 21 ottobre 1965, integrata da quella in data 25 maggio 1966, di cui alle premesse, con le quali si prevede:

l'iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali di tutto il personale assunto in servizio dall'ente Parco nazionale d'Abruzzo a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

l'iscrizione facoltativa alla predetta Cassa per le pensioni di tutto il personale dipendente dall'ente Parco nazionale d'Abruzzo in attività di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;

la cessazione, nei riguardi del personale che opti per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni, dell'eventuale trattamento di particolari fondi di previdenza o di conti individuali o di altre forme comunque previste, che abbia carattere integrativo del trattamento di pensione della predetta Cassa per le pensioni, e conseguentemente la cessazione anche del trattamento dei relativi contributi;

la corresponsione nel momento della definitiva cessazione dal servizio al personale che opti per l'iscrizione alla cassa stessa, dei trattamenti maturati o delle somme accreditate nei conti alla data dell'opzione salvo gli importi destinati al riscatto dei servizi o dei periodi secondo le norme vigenti per la Cassa per le pensioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(3345)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1959, n. 17976, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 98, con il quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 6824 del 6 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1969, registro n. 11, foglio n. 20, con il quale il dott. ing. Alfio Cocciola, ingegnere capo del genio civile è stato chiamato a far parte in qualità di membro della commissione di cui trattasi;

Visti i successivi decreti ministeriali con il quali la composizione del collegio in parola è stata più volte aggiornata;

Vista la nota n. 47101 del 14 novembre 1970 con la quale il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, tenuto conto che il predetto dott. ing. Alfio Cocciola è stato collocato a riposo, ha proposto la sostituzione del citato funzionario con l'ingegnere capo dell'ufficio nuove costruzioni ferroviarie di Palermo dott. ing. Giulio Domeniconi;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Giulio Domeniconi, ingegnere capo dell'ufficio delle nuove costruzioni ferroviarie di Palermo, è nominato membro della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del dott. ing. Alfio Cocciola, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione succitata è attribuito al dott. ing. Domeniconi un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1202/2, del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 362

(3371)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Luisa Firenze S.p.a., stabilimento di Pietramala-Firenzuola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Luisa Firenze di Pietramala-Firenzuola (Firenze) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Luisa Firenze, stabilimento di Pietramala-Firenzuola (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3289)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « II Mostra del regalo novità », « II Rassegna dei viaggi e delle vacanze » e « XI Salone internazionale rimorchio campeggio », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni.

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra del regalo novità », « II Rassegna dei viaggi e delle vacanze » e « XI Salone internazionale rimorchio campeggio », che avranno luogo a Genova dal 15 al 23 maggio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3295)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IX Mostra internazionale dei trasporti interni e del magazzinaggio - Manutenzione "Tramag" », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Mostra internazionale dei trasporti interni e del magazzinaggio - Manutenzione "Tramag" », che avrà luogo a Padova dal 6 al 10 ottobre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3303)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1971.

Classificazione tra le provinciali di due tronchi di strada in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 83 in data 9 giugno 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Mantova ha deliberato:

1) la classificazione tra le provinciali dei seguenti tronchi di strada costruiti in variante della strada provinciale « Suzzara-Gonzaga-Moglia »:

a) tronco a sud del comune di Moglia, dalla progressiva chilometrica 17 + 011 della strada provinciale « Suzzara-Gonzaga-Moglia » all'innesto con la strada provinciale « Moglia-Reggiolo », km. 1 + 255;

b) tronco a nord del comune di Moglia, dalla predetta variante sud (chilometrica 17 + 485) all'innesto con la strada statale « Romana » n. 413, km. 0 + 968;

2) la declassificazione e nuova classificazione del tronco terminale della strada provinciale succitata dismesso a seguito di variante, dalla progressiva chilometrica 17 + 011 della strada provinciale « Suzzara-Gonzaga-Moglia » all'innesto con la strada statale **n. 413** « Romana », km. 1 + 350;

Visto il voto n. 1376 in data 8 settembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, per quel che concerne la richiesta di declassificazione, che per il tronco dismesso, non deve darsi corso a formale provvedimento, in quanto trova applicazione l'art. 6 della legge n. 126;

Ritenuto, per quel che riguarda la richiesta di classificazione, che i tronchi costruiti in variante possono essere classificati provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, i tronchi di strada costruiti in variante della strada provinciale « Suzzara-Gonzaga-Moglia », di cui alle premesse (punti *a*) e *b*), dell'estesa rispettivamente di km. 1 + 255 e di chilometri 0 + 968 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificati provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(3374)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1971.

Incarico di vigilanza sulla produzione ed il commercio del formaggio « gorgonzola ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, recante norme regolamentari per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, che riconosce la denominazione di origine del formaggio « gorgonzola »;

Vista la domanda del 15 maggio 1970 con la quale il presidente del « consorzio per la tutela del formaggio gorgonzola » con sede a Novara in via Avogadro n. 4, chiede che al consorzio predetto venga affidato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 125, l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio per il quale è consentito l'uso della denominazione di origine « gorgonzola »;

Visto l'atto di costituzione del consorzio in data 14 maggio 1970, l'annesso statuto e gli altri documenti presentati a corredo della domanda, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 6 del sopra menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 667;

Sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, favorevole all'accoglimento della domanda di cui sopra;

Considerata l'opportunità di affidare al predetto consorzio l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio avente la denominazione di origine « gorgonzola »;

Decreta:

In conformità delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma secondo, ed 8 della legge 10 aprile 1954, numero 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, e delle norme regolamentari emanate per l'esecuzione della legge suddetta con il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1955, n. 667, al « consorzio per la tutela del formaggio gorgonzola », con sede a Novara in via Avogadro n. 4, è affidato l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio per il quale è consentito l'uso della denominazione di origine « gorgonzola ».

In attuazione dell'azione di vigilanza affidatagli il consorzio suddetto provvederà anche, per quanto riguarda il formaggio « gorgonzola », all'apposizione delle marcature o di altri contrassegni previsti dall'art. 5 del citato decreto presidenziale n. 667, seguendo le norme contenute in apposito disciplinare che sarà predisposto a cura del consorzio stesso e sottoposte all'approvazione ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3379)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 marzo 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Crispiano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1971, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Crispiano per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato commissario straordinario al comune il direttore di sezione dott. Nicola de Mari.

Il commissario straordinario, per la paralisi funzionale della amministrazione, determinata dalla mancata elezione del sindaco e della giunta municipale, ha dovuto affrontare complessi problemi che è stato necessario porre sul piano di concreta ed immediata realizzazione, provvedendo, tra l'altro, all'approntamento del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, alla adozione di provvedimenti relativi al riassetto della finanza comunale, al riordinamento del personale e degli uffici municipali, alla regolare esecuzione di alcuni servizi d'istituto in gestione appaltata, alla esecuzione di lavori pubblici ed alla impostazione di nuove opere.

I risultati di tale azione, dalla quale ritrarranno indiscutibile vantaggio il comune e notevole contributo le condizioni della popolazione, sarebbero compromessi ed in parte annullati ove, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Dalle suesposte considerazioni emerge la necessità di prorogare la gestione straordinaria, in atto presso il comune di Crispiano, ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la conferma al direttore di sezione dott. Nicola de Mari dei poteri di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto con il decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Taranto, addì 27 marzo 1971

Il prefetto: RIZZOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1971, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Crispiano e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto comune il dott. Nicola de Mari, direttore di sezione di questa prefettura;

Considerato che il 28 marzo 1971 scade il termine di durata della gestione straordinaria previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Crispiano è prorogata di tre mesi.

All'attuale commissario straordinario dott. Nicola de Mari sono confermati per il suddetto periodo di tempo i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970.

Taranto, addì 27 marzo 1971

Il prefetto: RIZZOLI

(3518)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 marzo 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di Avetrana.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1971, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Avetrana per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato commissario straordinario al comune il consigliere di 1ª classe, dott. Pasqualino Zuppardi.

Il commissario straordinario per la paralisi funzionale dei normali organi dell'amministrazione comunale disciolta, protrattasi per lungo tempo, ha dovuto affrontare gravi e complessi problemi che è stato necessario porre sul piano di concreta realizzazione, provvedendo oltre che alla impostazione ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970, al cui adempimento il consiglio comunale non aveva ancora ottemperato, all'approntamento del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, alla adozione di provvedimenti relativi al riassetto della finanza comunale, al riordinamento degli uffici e personale municipale, alla esecuzione di lavori pubblici ed alla impostazione di nuove opere.

I risultati di tale azione, dalla quale ritrarranno indiscutibile vantaggio il comune e notevole contributo le condizioni della popolazione, sarebbero compromessi ed in parte annullati ove, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Dalle su esposte considerazioni emerge la necessità di prorogare la gestione straordinaria in atto presso il comune di Avetrana ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la conferma al dott. Pasqualino Zuppardi dei poteri di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto con il decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Taranto, addì 27 marzo 1971

Il prefetto: RIZZOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1971, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Avetrana e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto comune il dott. Pasqualino Zuppardi, funzionario di questa prefettura;

Considerato che il 28 marzo 1971 scade il termine di durata della gestione straordinaria previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Avetrana è prorogata di tre mesi.

All'attuale commissario straordinario, dott. Pasqualino Zuppardi, sono confermati per il suddetto periodo di tempo i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970.

Taranto, addì 27 marzo 1971

Il prefetto: RIZZOLI

(3517)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 28 marzo 1971.
Proroga della gestione commissariale straordinaria del comune di Mosciano S. Angelo.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970 è stato sciolto il consiglio comunale di Mosciano S. Angelo ed è stato nominato commissario straordinario per la gestione provvisoria il dott Calogero Di Maira.

Il prefetto funzionario, che ha in corso la predisposizione di importanti adempimenti per fronteggiare le carenze determinate dalla inattività amministrativa del precedente organo elettivo, sta curando la definizione di indifferibili provvedimenti sia in materia urbanistica che nel settore delle opere pubbliche.

Si rende, in conseguenza, necessario prorogare la predetta gestione straordinaria, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 283, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Teramo, addì 28 marzo 1971

Il prefetto: PRESTIPINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970 con cui fu provveduto allo scioglimento del consiglio comunale di Mosciano S. Angelo ed alla nomina del dott. Calogero Di Maira a commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune medesimo;

Considerato che, scaduto in data odierna, il termine di tre mesi stabilito per la gestione straordinaria, ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende indispensabile prorogare la gestione medesima per i motivi esposti nella relazione illustrativa, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante;

Visti gli articoli 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Mosciano S. Angelo affidata al dott. Calogero Di Maira, è prorogata, a norma di legge, sino all'insediamento degli organi elettivi del comune medesimo.

Teramo, addì 28 marzo 1971

Il prefetto: PRESTIPINO

(3570)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 28 marzo 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di San Benedetto del Tronto.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 dicembre 1970, è stato sciolto il consiglio comunale di S. Benedetto del Tronto ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto ispettore dott. Vittorio Cinti. Il predetto commissario, il quale ha anche dovuto predisporre e deliberare i bilanci preventivi per il 1970 e 1971, ha in corso l'adozione di importanti ed indilazionabili provvedimenti con particolare riguardo alla rielaborazione del piano regolatore generale, alle iniziative per la sistemazione e ristrutturazione del porto, alla realizzazione di urgenti opere di difesa del litorale contro le mareggiate, alla normalizzazione della situazione determinata dall'alluvione del 15 ottobre 1970 specie per quanto concerne complesse sistemazioni del torrente Albula a prevenzione di nuove calamità, alla impostazione o realizzazione di numerose, indifferibili opere pubbliche, alla riorganizzazione dei servizi tributari, alla definizione di numerose partite contabili, alla sistemazione dei servizi contabili e alla esecuzione di numerosi adempimenti rimasti ineseguiti. Poichè la soluzione degli accennati fondamentali problemi non puo essere differita o sospesa senza grave pregiudizio per gli interessi dell'ente e dei cittadini, già compromessi dalle disfunzioni connesse alla crisi dell'amministrazione comunale, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e in tal senso si provvede con decreto di oggi, di pari numero

Ascoli Piceno, addì 28 marzo 1971

Il prefetto: TURCO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1971, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di S. Benedetto del Tronto ed è stato nominato commissario straordinario il vice prefetto ispettore dott. Vittorio Cinti;

Considerata la prossima scadenza del termine previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di S. Benedetto del Tronto, affidata al vice prefetto ispettore dott. Vittorio Cinti, è prorogata, ai sensi di legge, per i motivi indicati nella relazione allegata al presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 28 marzo 1971

(3519) *Il prefetto*: TURCO

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 28 marzo 1971.
Proroga della gestione commissariale straordinaria del comune di Martinsicuro.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970 è stato sciolto il consiglio comunale di Martinsicuro ed è stato nominato commissario straordinario il dottor Giuseppe De Vito.

Il predetto commissario ha iniziato il lavoro di riordinamento di affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che deve essere concluso per assicurare la piena funzionalità dell'ente.

Si rende, pertanto, necessario in conformità del disposto del secondo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, n. 148, prorogare la gestione straordinaria ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Teramo, addì 28 marzo 1971

Il prefetto: PRESTIPINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, con cui fu provveduto allo scioglimento del consiglio comunale di Martinsicuro ed alla nomina del dott. Giuseppe De Vito a commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune medesimo;

Considerato che in data odierna è venuto a scadere il termine di tre mesi previsto dal primo comma dell'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui si rende necessario prorogare la gestione straordinaria per i motivi contenuti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante;

Visti gli articoli 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, numero 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Martinsicuro, affidata al dott. Giuseppe De Vito, è prorogata a norma di legge, fino all'insediamento degli organi elettivi del comune medesimo.

Teramo, addì 28 marzo 1971

Il prefetto: PRESTIPINO

(3569)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 16 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Raimondo Rolando, console onorario di Cipro a Napoli.

(3352)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto per ciechi « F. Cavazza » di Bologna, ad accettare un legato

Con decreto prefettizio n. A-2689 Div. I del 26 luglio 1968 l'istituto dei ciechi « F. Cavazza » di Bologna è autorizzato ad accettare il legato disposto dalla signora Tabellini Fernanda, coniugata Muzzi Pompeo, con testamento olografo, pubblicato a rogito del notaio dott. Enrico Candi di Bologna, in data 23 giugno 1967, rep. n. 13125.

Il legato è costituito dalla nuda proprietà di un appartamento sito in Bologna, in via C. A. Pizzardi n. 9, del valore di L. 3.100.000

(3388)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 16 ottobre 1970 al 31 ottobre 1970 ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*) del regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1971, devono essere apportate le seguenti modificazioni:

pag. 767, numero di tariffa 11.01-D Stat. 12 (Farina di avena) colonna 11ª, rigo 3°, prelievo da SAMA e PTOM dal 23 ottobre 1970 al 29 ottobre 1970 leggere « 1.515,60 » anzichè « 1.515,50 »;

pag. 770, numero di tariffa 17.02-B-I-b Stat. 06 (altri zuccheri, ecc.; glucosio e sciroppo di glucosio: contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, altri) ultima colonna, terzultimo rigo, prelievo da SAMA e PTOM del 31 ottobre 1970 leggere « 160,00 » anzichè « 160,60 ».

(3400)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Intervento nel mercato dei cavolfiori per i territori delle regioni Campania e Marche

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1969 con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato comune dei prodotti ortofrutticoli;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 23 del 4 aprile 1962, n. 99 del 7 luglio 1965, n. 158 e n. 159 del 25 ottobre 1966, n. 211 del 14 dicembre 1966 e n. 2515 del 9 dicembre 1969, sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, sull'attuazione degli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli previsti dai citati regolamenti C.E.E.;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268, sull'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 16 febbraio 1968, con il quale gli enti di sviluppo in agricoltura sono stati autorizzati ad assumere dall'A.I.M.A. il compito delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento C.E.E. n. 774/70 del 28 aprile 1970 che fissa, per il periodo dal 1° maggio 1970 al 30 aprile 1971, il prezzo di base e il prezzo di acquisto per i cavolfiori;

Visto il regolamento C.E.E. n. 825/70 del 4 maggio 1970 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i cavolfiori dal citato regolamento C.E.E. n. 774/70;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1018/70 del 29 maggio 1970 che estende l'applicazione delle categorie di qualità supplementari a taluni prodotti orticoli;

Visto il regolamento C.E.E. n. 647 del 29 marzo 1971 con il quale si constata che il mercato dei cavolfiori si trova in una situazione di crisi grave;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere con urgenza per l'attuazione dell'intervento nel mercato dei cavolfiori ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento C.E.E. n. 159/66, stabilendo le condizioni e modalità dell'intervento;

Considerato che a tale fine ricorrono le condizioni per procedere all'affidamento del servizio ad enti di sviluppo e consorzi o loro organizzazioni, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, non risultando effettuata, allo stato, alcuna iscrizione nell'albo dei soggetti riconosciuti idonei all'espletamento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei prodotti ortofrutticoli;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali condizioni del mercato dei cavolfiori, di limitare l'organizzazione dell'intervento alle regioni Campania e Marche;

Nell'adunanza del 31 marzo 1971;

Ha deliberato:

Per l'intervento dell'A.I.M.A. nel mercato dei cavolfiori durante il periodo di esistenza della crisi di mercato per tale prodotto, dichiarata con il regolamento C.E.E. n. 647 del 29 marzo 1971, si procede nei seguenti sensi:

1) il compimento delle operazioni esecutive di intervento previste all'art. 7 del regolamento C.E.E. n. 159 del 25 ottobre 1966 è effettuato nei territori delle regioni Campania e Marche ed è affidato dall'A.I.M.A., rispettivamente, all'ente di sviluppo in Campania ed all'ente di sviluppo nelle Marche;

L'ente assuntore provvede alla istituzione e gestione, nel territorio rispettivamente assegnato, di centri di intervento, ai quali possono essere offerti in vendita i cavolfiori e dei quali l'ente medesimo darà notizia al pubblico mediante manifesti murali ed avvisi di stampa.

Con apposita convenzione tra l'A.I.M.A. e l'ente assuntore saranno regolati i rapporti tra le parti per l'affidamento e l'esecuzione del servizio di intervento;

2) l'ente assuntore è tenuto ad acquistare al prezzo di acquisto stabilito con i regolamenti C.E.E. n. 774/70 e n. 825/70 citati in premessa, tutti i cavolfiori che gli vengano offerti in vendita nei propri centri di intervento con dichiarazione comunitaria e che rientri nelle categorie di qualità stabilite per i cavolfiori con i regolamenti C.E.E. n. 23/62, 158/66 e 211/66, riportate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 15 maggio 1967.

I cavolfiori offerti in vendita all'intervento debbono essere consegnati, a cura del venditore, al magazzino di raccolta del centro di intervento. La data di presa in consegna della merce da parte dell'ente assuntore è convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo, in relazione alle capacità ricettive dei magazzini di raccolta ed alle possibilità di compimento delle operazioni di accertamento sul prodotto, previste al successivo punto 3);

3) all'atto della consegna al magazzino di ricevimento del centro di intervento, la categoria di qualità dei cavolfiori offerti in vendita all'ente assuntore è accertata da apposita commis-

sione tecnica nominata dall'ispettorato agrario compartimentale e composta, come prescritto dalla circolare n. 89 del 6 luglio 1970, del Ministero dell'agricoltura, da tre membri in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio estero, degli ispettorati agrari provinciali e di quelli dell'alimentazione.

Sulla base del giudizio espresso dalla commissione e subordinatamente al rilascio da parte dell'offerente di dichiarazione scritta che il prodotto è di origine comunitaria, con l'indicazione della provenienza, l'ente assuntore emette bolletta di acquisto, nella quale devono risultare il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, l'intestatario venditore, la quantità e la categoria di qualità del prodotto stesso ed il prezzo applicato. Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'ente assuntore e dall'istituto bancario incaricato del pagamento;

4) il prezzo d'acquisto è riferito a prodotto consegnato su veicolo del venditore franco porta magazzino del centro di intervento;

5) alla destinazione dei cavolfiori acquistati provvede lo stesso ente assuntore in conformità delle prescrizioni stabilite all'art. 7-*ter* del regolamento C.E.E. n. 159/66 del 25 ottobre 1966 e delle istruzioni dell'A.I.M.A.

La cessione gratuita ad opere di beneficenza e fondazioni di carità o a persone riconosciute dalla legislazione italiana come aventi diritto alla pubblica assistenza è effettuata dall'ente assuntore secondo le segnalazioni dei prefetti e nei limiti da loro indicati caso per caso;

6) l'ente assuntore deve provvedere a procurarsi direttamente i mezzi finanziari occorrenti per il pagamento del prezzo ai venditori e per ogni altro onere e spese inerenti al servizio, comprese le spese generali e quelle di organizzazione e di funzionamento del servizio medesimo;

7) il servizio d'intervento di cui alla presente deliberazione cesserà alla data in cui l'A.I.M.A. comunicherà all'ente assuntore l'abrogazione da parte degli organi comunitari, del regolamento C.E.E. n. 647 del 29 marzo 1971.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1971

Il Ministro presidente: NATALI

(3579)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «22-PD»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Trincheri Aristodemo con sede in Padova, via Gorizia n. 6, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «22-PD» ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Padova.

(3396)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «20-PD»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Trevisan Giovanni con sede in Padova via Seminario Vecchio n. 13 già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «20-PD» ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso, fin dal 1951.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Padova.

(3397)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «5-PD»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Breddo Anselmo con sede in Padova via T. Aspetti n. 58 già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «5-PD» ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso fin dal 1948.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Padova.

(3398)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Melito Porto Salvo

Con decreto 22 dicembre 1970, n. 649 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in destra del torrente Annà in comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 27, particelle 329/a, b, c, d, e, g, h, i, l, m, n, o, p, della superficie di mq. 9.400 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'11 gennaio 1969 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3393)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Verona

Con decreto 24 febbraio 1971 n. 70 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Fiumicello, in fregio alla strada (via Belviglieri) di Borgo Venezia di Verona, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappali 21-*a* ½ (mq. 238); 82 ½ (mq. 180) e 406-*a* ½ (mq. 510) della superficie complessiva di mq. 928 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 15 aprile 1970, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3394)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Legnago

Con decreto 14 dicembre 1970 n. 599 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno derivante dal tombamento dell'ex scolo Fortezza in comune di Legnago (Verona), segnato nel catasto del comune medesimo, Sez. A, al foglio n. 8, mappali 45½ (mq. 46); 45 1/3 (mq. 26); 53½ (mq. 91) e 53 1/3 (mq. 84) della superficie complessiva di mq. 247 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 23 maggio 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3395)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1971, il comune di Custonaci (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3528)

Autorizzazione al comune di Atzara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1971, il comune di Atzara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3529)

Autorizzazione al comune di Aritzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1971, il comune di Aritzo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3530)

Autorizzazione al comune di Escolca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1971, il comune di Escolca (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3531)

Autorizzazione al comune di Genoni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1971, il comune di Genoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3532)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 7 aprile 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,04	622 —	621,92	621,97	—	622,30	621,98	621,97	622,04	622,03
Dollaro canadese .	617,70	618 —	618 —	617,90	—	617,70	618 —	617,90	617,70	617,75
Franco svizzero .	144,76	144,82	144,85	144,80	—	144,81	144,80	144,80	144,76	144,80
Corona danese .	83,11	83,10	83,10	83,09	—	83,15	83,10	83,09	83,11	83,12
Corona norvegese .	87,30	87,20	87,29	87,265	—	87,24	87,27	87,265	87,30	87,30
Corona svedese .	120,50	120,50	120,48	120,48	—	120,48	120,49	120,48	120,50	120,50
Fiorino olandese	173,02	172,98	172,92	172,92	—	173,18	172,92	172,92	173,02	172,96
Franco belga .	12,53	12,53	12,5325	12,53	—	12,54	12,531	12,53	12,53	12,53
Franco francese	112,83	112,83	112,81	112,805	—	112,87	112,84	112,805	112,83	112,82
Lira sterlina .	1504,50	1504,20	1503,075	1503,05	—	1502,50	1503,30	1503,05	1504,50	1503,95
Marco germanico .	171,36	171,35	171,35	171,32	—	171,38	171,335	171,32	171,36	171,35
Scellino austriaco .	24,08	24,08	24,0870	24,09	—	24,09	24,09	24,09	24,08	24,09
Escudo portoghese	21,83	21,82	21,82	21,815	—	21,85	21,82	21,815	21,83	21,85
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,9425	8,9425	—	8,94	8,925	8,9425	8,94	8,94

Media dei titoli del 7 aprile 1971

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	91,30
Redimibile 3,50% 1934 .	99,40
» 3,50% (Ricostruzione)	83,05
» 5% (Ricostruzione)	95,15
» 5% (Riforma fondiaria)	95,025
» 5% (Città di Trieste)	95,325
» 5% (Beni esteri)	91,70
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,60
» 5,50% » » 1968-83	93,10
» 5,50% » » 1969-84	92,475
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 .	97,925
» » » 5,50% 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977 .	99,45
» » » 5,50% 1977 .	99,775
» » » 5,50% 1978 .	99,375
» » » 5,50% 1979 . .	99,25
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	98,40
» 5% (» 1° aprile 1974)	96,125
» 5% (» 1° aprile 1975) .	94,25
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	94,05
» 5% (» 1° gennaio 1977) .	94,10
» 5% (» 1° aprile 1978)	94,05
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) .	99,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 aprile 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	621,975
Dollaro canadese .	617,95
Franco svizzero	144,80
Corona danese .	83,095
Corona norvegese	87,267
Corona svedese	120,485
Fiorino olandese	172,92
Franco belga .	12,53
Franco francese	112,822
Lira sterlina .	1503,175
Marco germanico .	171,327
Scellino austriaco .	24,09
Escudo portoghese	21,817
Peseta spagnola .	8,934

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi dell'8 aprile 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	621,97	622,05	622,05	622,05	622 —	621,98	622,12	622,05	621,97	621,97
Dollaro canadese	617,90	617,60	618 —	617,70	617,50	617,95	617,65	617,70	617,90	617,80
Franco svizzero	144,80	144,82	144,82	144,825	144,80	144,81	144,845	144,825	144,80	144,80
Corona danese	83,09	83,10	83,10	83,115	83,10	83,08	83,14	83,115	83,05	83,09
Corona norvegese	87,26	87,28	87,29	87,275	87,10	87,28	87,31	87,275	87,26	87,27
Corona svedese	120,48	120,50	120,45	120,44	120,40	120,50	120,44	120,44	120,48	120,48
Fiorino olandese	172,92	172,87	172,92	172,85	172,90	172,95	172,88	172,85	172,92	173,25
Franco belga	12,53	12,531	12,5275	12,529	12,53	12,53	12,529	12,529	12,53	12,53
Franco francese	112,80	112,82	112,82	112,78	112,80	112,82	112,80	112,78	112,80	112,80
Lira sterlina	1503,05	1502,25	1502,70	1502,80	1501,75	1503,09	1502,80	1502,80	1503,05	1502,05
Marco germanico	171,32	171,23	171,30	171,24	171,20	171,35	171,245	171,24	171,32	171,27
Scellino austriaco	24,09	24,08	24,0910	24,091	24,10	24,09	24,09	24,091	24,09	24,09
Escudo portoghese	21,81	21,82	21,83	21,815	21,90	21,82	21,82	21,815	21,81	21,85
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,9425	8,948	8,95	8,94	8,944	8,948	8,94	8,94

Media dei titoli dell'8 aprile 1971

Rendita 5 % 1935	91,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,075
» 5 % (Ricostruzione)	95,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,025
» 5 % (Città di Trieste)	95,30
» 5 % (Beni esteri)	91,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,80
» 5,50 % » » 1968-83	92,40
» 5,50 % » » 1969-84	91,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,20
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,20
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,05
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1971

Dollaro USA	622,085
Dollaro canadese	617,675
Franco svizzero	144,835
Corona danese	83,127
Corona norvegese	87,292
Corona svedese	120,44
Fiorino olandese	172,865
Franco belga	12,529
Franco francese	112,79
Lira sterlina	1502,80
Marco germanico	171,242
Scellino austriaco	24,09
Escudo portoghese	21,817
Peseta spagnola	8,946

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 18 maggio 1936, n. 2766/R./Gab. con cui al sig. Agreiter Gerolamo, nato a Marebbe il 6 dicembre 1907, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Aiarei;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 23 ottobre 1970 dal sig. Aiarei Gerolamo, nato a Marebbe il 6 dicembre 1907, in atto residente a San Martino in Badia, frazione Piccolino-Mair n. 10;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 18 maggio 1936, n. 2766/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Aiarei Gerolamo, nato a Marebbe il 6 dicembre 1907 e residente a San Martino in Badia, frazione Piccolino-Mair n. 10, viene ripristinato nella forma tedesca di Agreiter.

Il sindaco del comune di S. Martino in Badia provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 16 marzo 1971

Il vice commissario del Governo: MASCI

(3270)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Modifiche al bando del concorso a cinquantadue posti di vice segretario in prova

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1970, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 355, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320, del 19 dicembre 1970, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantadue posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, gli esami dei concorsi di ammissione nella carriera di concetto devono consistere in due prove scritte e in un colloquio;

Considerata, pertanto, la necessità di uniformare, per quanto concerne gli esami, le norme del bando del concorso sopraindicato, a quelle stabilite nel citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato, altresì, che, sempre allo scopo di uniformare alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, le norme del concorso di cui trattasi, occorre integrare le norme stesse stabilendo il diario e la sede delle prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 9 del decreto ministeriale 29 agosto 1970, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie, raggruppate in due parti:

Parte prima:

1) Istituzioni di diritto privato (civile e commerciale);
2) Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

1) Principi di economia politica;
2) Principi di scienza delle finanze.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di statistica metodologica ».

Art. 2.

Le prove scritte del concorso indicato nelle premesse avranno luogo a Roma, nei locali del palazzo dello sport, via dell'Umanesimo - EUR, alle ore 8, e nei locali della Pontificia Università « S. Tommaso », largo Angelicum, 1 (angolo via Panisperna, salita del Grillo), alle ore 9, dei giorni 16 (mercoledì) e 17 (giovedì) giugno 1971.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione circa la destinazione della sede d'esame a ciascuno assegnata e circa le modalità per l'accesso ai suddetti locali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1971
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 213

(3588)

Modifiche al bando del concorso a centocinquanta posti di applicato aggiunto in prova

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1970, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 316, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25, del 30 gennaio 1971, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, gli esami dei concorsi di ammissione alla carriera esecutiva devono consistere in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio;

Considerato, che nelle norme del decreto ministeriale suindicato, relative agli esami, sono invece previste due prove scritte, una prova orale ed una prova pratica e che pertanto occorre uniformare tali norme a quelle stabilite nel citato art 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato, altresì, che, allo scopo medesimo di uniformare alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 le norme del bando di concorso, occorre integrare le norme stesse stabilendo il diario e la sede delle prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 9 del decreto ministeriale 29 agosto 1970 è modificato, per quanto concerne le prove scritte ed orale, come segue:

« La prova scritta consiste in un componimento di italiano.

La prova orale consiste in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) Diritti e doveri dell'impiegato;
2) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale del tesoro e sull'ordinamento degli archivi;
3) Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia;
4) Nozioni elementari di statistica ».

Art. 2.

Le prove scritte del concorso indicato nelle premesse avranno luogo a Roma nei locali del palazzo dello sport, via dell'Umanesimo - EUR, alle ore 8, nei locali della Pontificia Università « S. Tommaso », largo Angelicum, 1 (angolo via Panisperna, salita del Grillo), e nei locali dell'Ateneo Antoniano, viale Manzoni, 1, alle ore 9, del giorno 18 (venerdì) giugno 1971.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione circa la destinazione della sede d'esame a ciascuno assegnata e circa le modalità per l'accesso ai suddetti locali.

Art. 3.

I primi due commi dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 agosto 1970, indicato nelle premesse, sono sostituiti dai seguenti:

« Alla prova pratica ed al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio ».

Il presente decreto sarà trasmesso al Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1971
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 214

(3589)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio stesso anno, registro n. 14, foglio n. 381, con il quale è stato bandito un concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 6 aprile 1970, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Mezzacapo prof. dott. Camillo, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Penso prof. Girolamo, libero docente di diritto penale e procedura penale nell'Università di Messina;

Arcangioli prof. Simonetto, docente di ragioneria generale ed applicata nell'Università di Messina;

Ricciardi dott. Renato, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Baldinelli dott. Rifredo, direttore di divisione nel suindicato ruolo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Lanzaro dott. Raffaele.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo n. 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1971
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 374

(3441)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1970, in corso di registrazione, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto 6 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio stesso anno, registro n. 14, foglio n. 381;

Considerato che il presidente di sezione della Corte dei conti prof. dott. Camillo Mezzacapo ha chiesto di essere esonerato, per ragioni di salute, dall'incarico di presidente della commissione stessa;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione del professore Mezzacapo in seno alla commissione di cui trattasi;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti prof. dott. Antonio Bennati, è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con il proprio decreto in data 6 aprile 1970, in sostituzione del presidente di sezione della Corte dei conti prof. dott. Camillo Mezzacapo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1971
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 347

(3442)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato dell'Esercito ruolo ufficiali commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 96, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:
ten. gen. comm. s.p.e. Scoppettone Guido.

Membri:
ten. col. comm. s.p.e. Sabbatini Alfonso;
ten. col. comm. s.p.e. Cataldo Vincenzo;
ten. col. comm. s.p.e. tSG Bruno Walter;
ten. col. comm. s.p.e. tSG Lepore Oscar.

Membri supplenti:
ten. col. comm. s.p.e. Pirrelli Antonio;
ten. col. comm. s.p.e. Valentini Bruno.

Segretario senza diritto a voto:
Pitti dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1971
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 322

(3412)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 97, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, è costituita come appresso:

Presidente:
generale di div. s.p. a disp. Liberatore Zopitantonio.

Membri:
ten. col. f. s.p.e. Martino Michele;
ten. col. g. (p) s.p.e. Mastrobuono Giuseppe;
ten. col. f. (par) s.p.e. Tessadri Oscar;
ten. col. a. s.p.e. Veronesi Dario.

Membri supplenti:
col. g. (t) s.p.e. Boscarino Giuseppe;
ten. col. f. s.p.e. Minneci Nicolò.

Segretario senza diritto a voto:
Pitti dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 325

(3410)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a novanta posti di ufficiale giudiziario

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a novanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreti ministeriali 9 settembre 1970 e 19 dicembre 1970, avranno luogo nei giorni 26 e 27 aprile 1971, alle ore 8, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno.

La prova scritta facoltativa di lingua tedesca, per coloro che nella domanda di partecipazione al concorso abbiano dichiarato di volerla sostenere, avrà luogo il giorno 28 aprile 1971, alle ore 8, presso il Ministero di grazia e giustizia, via Arenula, Roma.

(3701)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 102758 del 18 giugno 1970 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico e ostetrica condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1969;

Visto il decreto del medico provinciale n. 102758 del 7 novembre 1970 con il quale il termine di presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso è stato riaperto e prorogato fino al giorno 8 febbraio 1971;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola, relativamente ai posti di ostetrica condotta, essendo scaduto il termine di cui sopra;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Verona, dall'ordine dei medici della provincia di Verona e dai comuni interessati;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9 e 50 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1969, bandito con decreto del medico provinciale n. 102758 del 18 giugno 1970, successivamente modificato, si compone come segue:

Presidente:
Primicerio dott. Bruno, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Bosio dott. Pietro, direttore di sezione presso la prefettura di Verona;
Trigilio dott. Michelangelo, medico provinciale aggiunto di Verona;
Onnis prof. Antonio, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Padova, sezione di Verona;
Pasqualin dott. Umberto, primario della divisione ostetrica e ginecologica dell'ospedale di Bussolengo;
Cacciatori Maria, ostetrica condotta.

Segretario:
Maraiulo dott. Giovanni, consigliere del Ministero della sanità.

Le prove di esame di concorso avranno luogo in Verona, non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonchè dei comuni interessati.

Verona, addì 23 marzo 1971

Il medico provinciale: FACCHINI

(3414)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.